



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

REGIONE LOMBARDIA

E

REGIONE del VENETO – (Area Sanità e Sociale)

E

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA S.p.A.)

PER LA MESSA A DISPOSIZIONE PER TRE ANNI DELLA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA (SINTEL E NECA) E DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL CORRETTO UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA

RICHIAMATA:

- la l. r. 33/2007, art. 1 con la quale Regione Lombardia ha istituito l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), per lo svolgimento in attuazione dei commi 449 e 455 dell'art.1 L. n. 296/2006 delle funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006 e le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014, nonché Stazione Unica Appaltante e coordinatore della pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all'allegato A1, dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 per il tramite del Tavolo Tecnico degli Appalti;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia è proprietaria della Piattaforma di E-procurement (Sintel e NECA), la quale è un sistema informatico realizzato, in conformità degli articoli 77 e 85 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure;

- la Piattaforma di E-procurement (Sintel e NECA), è strumento di negoziazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), consente lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara (per l'individuazione di un contraente) definita dalla normativa nazionale ed europea vigente, in cui ciascun Ente che opera, effettua le Procedure di affidamento, utilizza l'Elenco Fornitori Telematico – e gli elenchi di fornitori qualificati e accreditati – e consente la gestione delle convenzioni mediante il negozio elettronico (piattaforma e-Ordering) denominato NECA sotto la propria esclusiva direzione e responsabilità, come meglio precisato nella DGR 1530 pubblicata nel BURL n. 15 il 12 aprile 2011;
- Regione Lombardia ha affidato ad ARCA S.p.A. lo sviluppo e la promozione all'utilizzo della Piattaforma Sintel, a norma dell'art. 1, comma 6 della l. r. n. 33/2007;
- le finalità istituzionali di ARCA S.p.A. così come dettate dai compiti descritti dalla richiamata Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33 sono quelle di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti regionali;
- la piattaforma telematica denominata Sintel è conforme alle prescrizioni in materia disposte dal Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 450 Legge n. 296/2006 dispone per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'acquisto di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero, mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135/2012) dispone per gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi le regioni, l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 Legge n. 296/2006;
- ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 29 comma 2, 73 comma 4 e 74, la trasmissione, la pubblicazione e l'accesso relativo alla documentazione delle procedure di gara dovrà avvenire in via elettronica, per cui l'utilizzo di una piattaforma elettronica risulterà obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti nazionali al fine di espletare in via telematica le procedure di gara sopra soglia;
- la Regione del Veneto non ha ancora attivato e reso disponibile alle stazioni appaltanti del proprio territorio una piattaforma per la gestione telematica delle procedure di gara;
- costituisce esigenza della Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), avere a disposizione – in ottemperanza alle normative sopra richiamate – una piattaforma telematica per l'espletamento delle

procedure di acquisto, a favore sia della Centrale Regionale Acquisti Veneto (CRAV) - sia delle Aziende Sanitarie medesime;

- la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) attribuisce un'importanza strategica all'ottimizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'utilizzo, la promozione e lo sviluppo dell'e-Procurement per la gestione per via telematica delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia comunitaria, allo scopo di raggiungere maggiori livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione pubblica;

RILEVATO, inoltre, che:

- in data 23 dicembre 2015 la Regione del Veneto ha presentato formale richiesta al fine di utilizzare i sistemi di e-Procurement erogati di Arca S.p.A.;
- Regione Lombardia, proprietaria della Piattaforma di e-Procurement **Sintel e NECA**, ritiene opportuno permettere l'utilizzo di tale Piattaforma Telematica anche a Enti Pubblici al di fuori della Regione al fine di sfruttarne pienamente le potenzialità, consentire l'economia gestionale della Piattaforma stessa e perseguire il comune interesse pubblico nella razionalizzazione delle risorse, nell'ottica peraltro, sollecitata anche dalla vigente normativa, di una proficua collaborazione fra pubbliche Amministrazioni;
- il presente Accordo:
 - è finalizzato, pertanto, alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 in conformità con il disposto dell'art. 5 del medesimo codice;
 - non prevede la partecipazione e il coinvolgimento di soggetti privati, né alcun soggetto privato è posto in posizione di vantaggio rispetto ad altri;
 - risponde alle finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici in attrezzature informatiche di cui ai commi 512 e segg. della L. 208/2015;
- i contenuti economici, elencati nel presente Accordo, pertanto, sono da qualificarsi quali meri rimborsi spese per il sostenimento della parte di infrastruttura della Piattaforma e di tutte le attività connesse al funzionamento della stessa, come comprovato dall'analisi economica condotta all'uopo per la determinazione degli oneri a carico degli enti che usufruiranno di quanto oggetto del presente Accordo;
- l'onerosità dell'implementazione di una nuova Piattaforma di e-Procurement per lo svolgimento degli appalti pubblici, di proprietà e dedicata unicamente alla Regione del Veneto, risulterebbe nettamente superiore rispetto a quella derivante dall'utilizzo della Piattaforma e-Procurement Sintel e NECA di Regione Lombardia;

- la possibilità di usufruire della Piattaforma di e-Procurement di Regione Lombardia già ampiamente collaudata e consolidata, permette di superare le fasi e i rischi di start up associati all'implementazione di una nuova soluzione;

DATO ATTO che:

- la collaborazione con ARCA S.p.A. consente agli utilizzatori:
 - di fruire di uno strumento adeguato e rispettoso delle prescrizioni normative vigenti;
 - di avere a disposizione una procedura ampiamente utilizzata da parte di una pluralità di stazioni appaltanti operanti nella Regione Lombardia;
 - di risparmiare sui costi di acquisto, di gestione, manutenzione, nonché di razionalizzare le risorse umane, rispetto a quelle necessarie per l'acquisto e l'utilizzo di una piattaforma autonoma;
 - di garantire un vantaggio a favore degli operatori economici in termini di economicità per la partecipazione alle procedure di gara;
- lo strumento individuato per avviare il percorso tra Regione Lombardia, ARCA S.p.A. e Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) è l'Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/90, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;
- ai fini della presente convenzione si intende che la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) interviene quale parte anche a favore della CRAV e delle Aziende sanitarie del Veneto (di cui si fornisce elenco allegato), quali utilizzatori della piattaforma di e-procurement qualora aderiscano volontariamente, ai medesimi termini e condizioni di cui alla presente convenzione. Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) costituisce unico referente nei confronti di Regione Lombardia e ARCA in ordine alle attività oggetto del presente accordo e in ordine alla raccolta e organizzazione attività proveniente da CRAV e dalle Aziende sanitarie del Veneto;
- l'adesione da parte delle Aziende sanitarie verrà comunicata a mezzo PEC ad ARCA S.p.A.;
- la presente convenzione resta valida ed esplicherà la propria efficacia anche nel caso di mutamenti organizzativi interni alla Regione del Veneto e relativi alla diversa configurazione delle Aziende sanitarie del Veneto a seguito di processi organizzativi in atto; l'attuale quadro normativo prevede ipotesi di collaborazione e utilizzo di strumenti tra Enti e organismi pubblici appartenenti a Regioni differenti: in particolare l'articolo 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'art. 1, comma 549 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nonché le norme di *spending review* (Legge 135/2012, conversione del D.L. 95/2012) e Legge 89/2014 (conversione del D.L. 66/2014). Tali collaborazioni sono inquadrate dal legislatore come strumenti idonei, nell'interesse comune, alla razionalizzazione della spesa e alla ottimizzazione delle risorse;

- il D.Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente, in base al combinato disposto fra gli artt. 3, comma 1 lett. m), n. 1) (*“infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi”*) e 39, comma 1, che possano essere affidate a centrali di committenza le “attività di committenza ausiliaria” intese come prestazioni di supporto, tra le quali figura l’utilizzo di infrastrutture tecniche per lo svolgimento di procedure di acquisto;
- il presente Accordo consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, partita IVA 12874720159, pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it nella persona Segretario generale Antonello Turturiello domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia;

e

ARCA S.p.A., con sede in Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA 07948340968, pec: arca@pec.regione.lombardia.it, nella persona del Presidente del CdA e Legale rappresentante, Ing. Manuela Brusoni domiciliata per la carica presso la sede di ARCA S.p.A.

e

REGIONE DEL VENETO – (AREA SANITÀ E SOCIALE), con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale e partita IVA 80007580279, anche nell’interesse di CRAV e in rappresentanza delle Aziende sanitarie del Veneto, di pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, nella persona del Dr. Domenico Mantoan, nato a Brendola (VI) il 12 luglio 1957, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge Regionale n. 23/2012 e dell’art. 31, comma 5, della Legge Regionale n. 54/2012, in nome e per conto della Regione del Veneto, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2791 del 24 dicembre 2012 a sottoscrivere il presente atto.

Regione Lombardia, ARCA S.p.A. e Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) sono anche dette, congiuntamente, le “Parti”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - PREMESSE

- 1) Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

- 2) Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI

- 1) Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia, attraverso il soggetto gestore della Piattaforma di E Procurement regionale ARCA S.p.A., a favore di Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) della Piattaforma di e-Procurement (**Sintel e NECA**) e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, in particolare:
 - a) per lo svolgimento delle procedure di acquisto (da intendersi procedure per l'affidamento di lavori, servizi tecnici, forniture beni e servizi);
 - b) per l'eventuale gestione del proprio albo/elenco fornitori;
 - c) per l'utilizzo del negozio elettronico NECA (piattaforma e-Ordering).
- 2) L'utilizzo della Piattaforma di e-Procurement (SINTEL e NECA) da parte di Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) implica l'accesso da parte della stessa ad una "Area Informatica" riservata – e personalizzabile – in cui gestire tutte le procedure di gara previste dalla Piattaforma. Tale ambiente è reso disponibile in una modalità "Software-as-a-service" ed è basato sull'infrastruttura informatica hardware e sui programmi software realizzati da ARCA S.p.A. per il corretto funzionamento. ARCA S.p.A. garantisce congiuntamente alla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) anche l'utilizzo del Contact Center dedicato, costituito dagli operatori di help desk telefonico e dagli strumenti informatici utilizzati per la gestione delle varie fasi di *customer relationship management* e di *trouble ticketing*.

Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

- 1) Le attività citate nell'Articolo 2 hanno ad oggetto l'utilizzo di programmi informatici e delle relative attività funzionali allo svolgimento delle procedure di acquisto per la Pubblica Amministrazione tramite gli strumenti elettronici in oggetto e sono riconducibili, in base ad una classificazione per tipologie, alla seguente tassonomia:
 - A. Attività di utilizzo delle soluzioni di e-Procurement di Regione Lombardia;
 - B. Attività di assistenza per l'utilizzo delle soluzioni di e-Procurement;
 - C. Attività di assistenza legale inerente le problematiche di utilizzo dei sistemi telematici;
 - D. Attività tecnica-informatica-gestionale;
 - E. Attività di assistenza agli utenti (contact center)

2) Nella seguente tabella è riportato l'elenco delle attività e la correlata tipologia di appartenenza:

Codice Attività	Denominazione Attività
A.1	Piattaforma e-Procurement (SINTEL) e relativo Elenco Fornitori Telematico (EFT)
A.2	Piattaforma e-Ordering (NECA)
B.1	Assistenza alla definizione della documentazione di gara
B.2	Formazione
B.3	Assistenza a distanza per lo svolgimento delle attività operative di gara
B.4	Assistenza in loco per lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara
B.5	Attività di assistenza gestionale e-Procurement
B.6	Attività di presentazione e promozione
C.1	Attività di assistenza legale
D.1	Attività di sviluppo informatico
D.2	Attività di assistenza tecnico informatica e gestione dei sistemi
E.1	Attività assistenza utenti (contact center)

La descrizione delle suddette attività è riportata dettagliatamente nell'Allegato A.

Articolo 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'erogazione delle attività avviene come di seguito descritto:

- **Attività “a corpo”:** si intendono quelle in cui il lavoro da svolgere è valutato in termini di risultato da raggiungere e indica gli standard da rispettare. ARCA S.p.A. propone un progetto ed un piano di lavoro evidenziando le principali *milestone* ed i relativi rilasci, che dovranno essere approvati dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale). Il rimborso, determinato come valore complessivo e concordato tra le parti, è erogato al raggiungimento delle *milestone*, previa verifica e validazione della conformità dei rilasci previsti rispetto a quanto concordato. Per l'esecuzione delle attività “a corpo”, alle date (“data di validazione”) indicate, ARCA S.p.A. è autorizzata ad emettere le relative note di rimborso per l'importo derivante dalle spese sostenute da ARCA S.p.A. per i singoli rilasci e secondo quanto riportato nel verbale di validazione.
- **Attività “a misura di risorse”:** si intendono quelle in cui ARCA S.p.A. – su richiesta di Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), organizza, coordina e realizza attività che vengono consuntivate sulla base di giornate impiegate – o altra unità di misura concordata tra le parti annualmente con specifico accordo – che daranno luogo ad un rimborso quantificato in base ai costi infrastrutturali e aziendali sostenuti da ARCA S.p.A. stessa. Il corrispettivo viene legato alla

quantità di impiego lavorativo erogato e concordato tra le parti a preventivo e successivamente consuntivato. Per tali attività, ARCA S.p.A. emette periodicamente nota di rimborso relativa alle attività effettivamente erogate, come previsto all'art. 8 "Modalità di rimborso spese".

Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI

- 1) Per la gestione del presente Accordo, ARCA S.p.A. e la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) indicano i propri rispettivi Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:
 - a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
 - b. definire i requisiti della fornitura;
 - c. garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
 - d. gestire dal punto di vista amministrativo l'Accordo;
 - e. garantire l'esecuzione delle attività di verifica e validazione previste dai piani di lavoro;
 - f. garantire la formalizzazione degli eventuali verbali previsti.

I Referenti Operativi sono:

- per ARCA S.p.A., l'incaricato dal Gestore della piattaforma di E-procurement (Sintel e NECA);
- per Regione del Veneto, la CRAV (anche per le attività di competenza di Regione Veneto - Area Sanità e Sociale e Aziende Sanitarie Venete);

Le Parti comunicano reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione dei rispettivi Referenti Operativi.

Articolo 6 - VALIDAZIONE E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

- 1) ARCA S.p.A. e la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), individuano nei Referenti Operativi, di cui all'art. 5, i soggetti che effettuano e coordinano le operazioni di verifica e validazione di tutte le attività e che predispongono e sottoscrivono i relativi verbali.
- 2) Per le attività erogate a corpo e a misura di risorse, i Referenti Operativi predispongono un verbale, in cui specificano altresì le date di eventuali attività di rilascio, che si intenderà positivamente superato se l'attività erogata è conforme ai requisiti espressi.
- 3) Se, a seguito della verifica e validazione, risultasse necessario il completamento o la revisione di parti del prodotto, le attività richieste saranno specificate nel verbale, stabilendo l'ulteriore data entro la quale dovranno essere ultimate e rinviando a detta data anche la verifica definitiva.

Articolo 7 - ATTIVITA' CONGIUNTE TRA SOGGETTI AGGREGATORI

- 1) Regione Lombardia e Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), tramite i rispettivi Soggetti Aggregatori, collaborano in conformità al quadro normativo di riferimento e, in particolare ai sensi dell'art. 1, commi 548 e 549 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 37, commi 8 e 10 D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Le parti concordano che gli strumenti contrattuali di acquisto attivati dall'uno e dall'altro Soggetto Aggregatore potranno anche essere messi a disposizione reciprocamente e utilizzati dagli enti oggetto del presente accordo, con particolare riferimento alle categorie di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 e relativo DPCM attuativo.
- 3) La collaborazione in tale ambito si adeguerà alle indicazioni operative del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori e sarà regolata con atti convenzionali tra ARCA e il Soggetto Aggregatore della Regione del Veneto CRAV, preventivamente autorizzati dalle rispettive Regioni.

Articolo 8 - MODALITÀ DEL RIMBORSO SPESE

- 1) Gli importi delle voci di costo previsti per le attività, così come declinate ai sensi dell'art. 3 e 4 dovranno essere liquidati a seguito di presentazione di idonea rendicontazione e nota di rimborso, su base trimestrale.
- 2) La rendicontazione di cui al precedente comma dovrà esporre in modo analitico tutte le voci relativamente alle attività effettivamente erogate da ARCA S.p.A. e gli eventuali costi ulteriormente sostenuti.
- 3) I rimborsi di cui al comma 1 saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa nota.
- 4) Il rimborso verrà riconosciuto ad ARCA S.p.A. in relazione alle procedure effettivamente espletate con il seguente criterio: Regione Veneto indicherà la fascia di utilizzo per ogni ente interessato dal presente Accordo, tra quelle indicate nel separato "accordo economico annuale"; se il numero delle procedure espletate dai singoli enti risulterà, a consuntivo, inferiore al 50% del limite inferiore della fascia, l'importo per ognuno di essi da corrispondere sarà ridotto alla metà di quello preventivato; qualora il numero delle procedure realmente espletate superasse tale percentuale, verrà liquidato l'intero importo stabilito.
- 5) Gli importi delle voci di costo previsti per le attività, così come declinate ai sensi dell'art. 4 potranno essere revisionate dalle parti, su proposta di ARCA S.p.A., annualmente.

Articolo 9 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ

- 1) Di seguito, con riferimento all'art. 3, sono dettagliate le attività, la classificazione delle stesse in base alla modalità di erogazione di cui all'art. 4.

Codice Attività	Denominazione Attività	Modalità di rimborso
A.1	Piattaforma e-Procurement (SINTEL) e relativo Elenco Fornitori Telematico (EFT)	A misura di risorse
A.2	Piattaforma e-Ordering (NECA)	A misura di risorse
B.1	Assistenza alla definizione della documentazione di gara	A misura di risorse
B.2	Formazione in aula	A misura di risorse
B.3	Assistenza a distanza per lo svolgimento delle attività operative di gara	A misura di risorse
B.4	Assistenza in loco per lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara	A misura di risorse
B.5	Attività di assistenza gestionale e-Procurement	A misura di risorse
B.6	Attività di presentazione e promozione	A misura di risorse
C.1	Attività di assistenza legale	A misura di risorse
D.1	Attività di sviluppo informatico	A corpo
D.2	Attività di assistenza tecnico informatica e gestione dei sistemi	A misura di risorse
E.1	Attività assistenza utenti (contact center)	A misura di risorse

Articolo 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1) Regione Lombardia si impegna a mettere a disposizione l'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* (Sintel e NECA), di proprietà regionale e gestita da ARCA S.p.A, in base all'art. 1 della L.R. 33/2007 e ss.mm.;
- 2) ARCA S.p.A. s'impegna, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
- a. assicurare, in qualità di Amministratore del sistema, la gestione delle attività indicate – oggetto del presente Accordo – svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità delle stesse;
 - b. eliminare i malfunzionamenti, le criticità e le lacune segnalate dalle Aziende Sanitarie Venete, CRAV e la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale); tale attività verrà svolta solo a seguito di avvenuto accertamento dell'effettiva sussistenza degli stessi da parte di ARCA S.p.A.;

- c. emettere regolare nota di rimborso per le attività prestate dettagliando in ciascuna nota le relative e singole attività erogate e svolte;
 - d. al termine della durata dell'Accordo e in caso di mancato rinnovo dello stesso, a rendere disponibili, su semplice richiesta rispettivamente della Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) o di un soggetto delegato, entro un termine condiviso tra le parti, tutti i dati e le informazioni riferiti alle proprie procedure di gara a qualunque titolo e modalità detenuti da ARCA S.p.A.;
- 3) La Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) si impegna a:
- a. in qualità di utilizzatore del sistema, ad adempiere agli obblighi inseriti in detta Convenzione in termini di rispetto di procedure, di tempi e di pagamenti;
 - b. fornire indicazioni utili ad ARCA S.p.A. per assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi al presente Accordo;
 - c. operare in piena e costante collaborazione con ARCA S.p.A.;
 - d. manlevare ARCA S.p.A. nei termini indicati nell'apposito articolo;
 - e. destinare in modo stabile nelle relazioni i referenti di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Articolo 11 - PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI, DEI BREVETTI, DEI DIRITTI D'AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI

- 1) La proprietà dei software della piattaforma di e-Procurement (Sintel e Neca) oggetto del presente Accordo è di Regione Lombardia;
- 2) La proprietà dei programmi applicativi forniti da ARCA S.p.A. e i diritti di impiego degli stessi è di Regione Lombardia;
- 3) La proprietà dei risultati e di quanto realizzato all'interno del presente Accordo nell'ambito di tutte le piattaforme di e-Procurement gestite da ARCA S.p.A. è di Regione Lombardia;
- 4) Ciascuna delle Parti è proprietaria dei propri dati/risultati. E' fatto divieto reciproco alle Parti l'utilizzo dei dati/risultati complessivi contenuti nella Piattaforma di e-Procurement salvo diverso accordo. ARCA S.p.A., in qualità di gestore del sistema, potrà autonomamente utilizzare solo i dati strettamente necessari ai fini della gestione tecnica del sistema stesso.

Articolo 12 - PUBBLICITÀ DEI RISULTATI, DOCUMENTAZIONI, MATERIALI E DIVULGAZIONE

- 1) Le comunicazioni rilasciate dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) verso soggetti terzi, relative al sito e al portale internet, aventi come oggetto, diretto o indiretto, prodotti o prestazioni inerenti il presente Accordo, dovranno riportare esplicitamente l'indicazione di ARCA S.p.A., quale soggetto gestore e Regione Lombardia, quale proprietaria, della piattaforma di E-procurement oggetto del presente Accordo.
- 2) Vista la natura del presente Accordo, le Parti definiscono di mettere reciprocamente a disposizione la documentazione e la conoscenza in proprio possesso, utili e necessarie alla realizzazione dello stesso. Resta, inoltre, inteso che una sintesi della documentazione derivante dall'Accordo in oggetto potrà essere successivamente divulgato sui portali di Regione Lombardia, di ARCA S.p.A. e di Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) ed eventualmente utilizzata per promuovere iniziative simili a livello regionale e nazionale, anche attraverso altri strumenti di comunicazione concordati preventivamente.
- 3) Tutta la documentazione, i contenuti, le informazioni e, in generale, i materiali di qualsiasi natura che verranno utilizzati per lo specifico svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovranno essere preventivamente condivisi tra le Parti. Tutti i materiali di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle attività dal presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che li ha predisposti e/o forniti.

Articolo 13 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- 1) ARCA S.p.A. potrà, nel corso dell'attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 2) Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 14 - OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ

- 1) In presenza di eventi che comportino l'interruzione delle attività, ARCA S.p.A. si impegna a segnalare immediatamente l'evento alla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) secondo modalità operative concordate e a garantire il tempestivo ripristino delle normali condizioni di funzionamento in coerenza con quanto previsto dall'Accordo.

Articolo 15 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali precedentemente definite dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale). In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

- 2) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo o delle successive singole lettere d'incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.
- 3) Regione Lombardia è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti, dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) e dagli Operatori Economici in occasione o ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 4) ARCA S.p.A. (in qualità di Gestore del Sistema per la parte applicativa) ed eventuali soggetti terzi abilitati in qualità di Gestore del Sistema per la parte infrastrutturale, è responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti, dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) e dagli Operatori Economici all'atto della domanda di Registrazione, Qualificazione e Accreditamento, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003.
- 5) La Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) a seguito della registrazione nella piattaforma di e-Procurement in qualità di Ente è rispettivamente titolare del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alle proprie procedure di affidamento, della Registrazione, della Qualificazione, dell'Accreditamento, dell'iscrizione all'elenco fornitori rispettivamente da ciascuno di essi istituito e tenuto tramite SINTEL e dell'utilizzo del NECA, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese dall'Ente medesimo agli interessati al momento della raccolta dei dati stessi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 6) In merito a tutto quanto esposto nei precedenti commi si rimanda anche a quanto indicato nell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 per l'utilizzo dei sistemi di e-Procurement pubblicato sul portale internet www.arca.regione.lombardia.it sezione "Privacy".
- 7) Con riferimento al trattamento dei dati inerenti le attività finalizzate a fornire assistenza e/o supporto tecnico per la registrazione ai servizi di e-Procurement, abilitazione delle imprese, espletamento delle gare su piattaforma Sintel, chiarimenti relativi alle iniziative in corso, il Titolare del trattamento è ARCA S.p.A. e il Responsabile del trattamento è l'eventuale società terza incaricata da ARCA S.p.A., e a tal proposito si rimanda a quanto indicato nell'Informativa privacy per il trattamento dei dati personali effettuato dalla società incaricata in qualità di gestore del *Contact Center* per l'attività di *Help Desk* dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. pubblicato sul portale internet www.arca.regione.lombardia.it sezione "*Privacy Contact Center*".

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA

- 1) ARCA S.p.A. è, in generale, responsabile dell'esatto e completo adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi del presente Accordo e dell'allegato A, inclusi gli eventuali addenda che saranno concordati tra le Parti. Le attività dovranno essere svolte, tra l'altro, nel pieno rispetto delle

procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le parti durante il periodo di vigenza dell'Accordo.

- 2) Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) è in generale responsabile – in qualità di unico interlocutore e unico responsabile nei confronti di Regione Lombardia e Arca S.p.a – dell'ottemperanza alle regole di richiesta di attività e alla ristorazione dei relativi costi per le attività afferenti sia Regione Veneto (Area Sanità e Sociale) stessa, sia CRAV che le singole Aziende Sanitarie Venete.
- 3) ARCA S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nei casi determinati da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza contrattuale. ARCA S.p.A. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o della Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale).
- 4) Le registrazioni di Sistema (*log file*) sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico. ARCA S.p.A. provvede, altresì, ad archiviare la documentazione relativa alle Procedure condotte dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale). Rimane inteso che Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) e le Aziende sanitarie utilizzatrici, in qualità di Enti procedenti, sono responsabili della conservazione e archiviazione della documentazione delle procedure di gara esperite in forza del presente accordo, delle offerte degli Operatori Economici e, in generale, tutti di documenti, i verbali e la reportistica generata dalle amministrazioni procedenti venete, dagli Operatori Economici e dal Sistema nel corso e con riferimento alla procedura stessa, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
- 5) Fermo restando l'impegno assunto tra le Parti per l'intera durata del presente Accordo, nei casi in cui la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), ritenga di rinunciare a singole prestazioni richieste ad ARCA S.p.A., la stessa è tenuta a darne un preavviso di 3 (tre) mesi, riconoscendo ad ARCA S.p.A. i rimborsi già maturati, nonché l'eventuale refusione delle spese già motivatamente e giustificatamente sostenute per le prestazioni future purché debitamente documentate.
- 6) ARCA S.p.A., la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) si impegnano a manlevare e tenere indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Accordo.
- 7) Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) rispettivamente per le parti di propria competenza manleva ARCA S.p.A. e Regione Lombardia da ogni conseguenza che potrà derivare anche in termini dell'eventuale risarcimento del danno, dal contenzioso afferente le procedure di gare, indette dagli stessi in qualità di stazioni appaltanti, per le quali sarà utilizzata la Piattaforma Sintel.
- 8) Regione del Veneto, CRAV e Aziende Sanitarie del Veneto, rispettivamente per le parti di propria competenza e in riferimento alle proprie procedure di gara indette mediante l'utilizzo della Piattaforma Sintel, provvederanno a rimborsare ad ARCA S.p.A. e/o Regione Lombardia le spese legali da queste

ultime sostenute in merito alla difesa in giudizio conseguente a contenziosi sostenuti per le gare espletate in funzione del presente accordo.

- 9) Resta inteso che Regione del Veneto, CRAV e Aziende Sanitarie del Veneto potranno autonomamente gestire il contenzioso o utilizzare i legali di ARCA S.p.A. su specifico incarico.

Articolo 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via transattiva.
- 2) Qualora ARCA S.p.A. abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda alla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), che provvederanno su di essa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta notifica.
- 3) Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) stabilire e comunicare prima della scadenza dei 15 (quindici) giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.
- 4) Nelle ipotesi in cui la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), dovesse rilevare la non conformità delle prestazioni rese da ARCA S.p.A. formalizzerà alla stessa, entro 15 (quindici) giorni dal termine ultimo previsto per la verifica della non conformità delle prestazioni stesse, la contestazione. ARCA S.p.A. darà riscontro per iscritto in merito alle mancanze rilevate, in base a quanto previsto negli artt. 9 e 10 e relativi allegati. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, ARCA S.p.A. potrà presentare controdeduzioni.
- 5) La Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), viste le controdeduzioni, dovrà revocare o confermare la contestazione. In quest'ultima ipotesi ARCA S.p.A. nel caso non accetti la conferma della contestazione sottoporrà la questione ai due Responsabili dell'Accordo (come definiti al successivo art. 18) che decideranno dopo aver sentito le parti e svolti gli opportuni accertamenti, senza formalità di procedura.

Articolo 18 - COMUNICAZIONI

- 1) Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle di cui al precedente art. 17, devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
- 2) I referenti operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati.

Articolo 19 - DURATA E REVISIONE

- 1) Il presente Accordo, ha efficacia di 3 (tre) anni a decorrere dalla data Alla scadenza potrà essere stipulato tra le Parti un nuovo Accordo che regoli l'erogazione delle attività.
- 2) Ogni Parte potrà recedere dall'Accordo comunicando un preavviso scritto di 6 (sei) mesi.
- 3) Resta inteso che le Parti potranno concordare un'estensione di fornitura alle medesime condizioni del presente Accordo. La richiesta di estensione dovrà essere effettuata dalla Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) non più tardi di 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'estensione dovrà essere di almeno 12 (dodici) mesi.

Articolo 20 - GOVERNANCE DELL'ACCORDO

- 1) Le Parti concordano di istituire un Comitato di Indirizzo con i seguenti compiti e responsabilità:

- indirizzare e validare la pianificazione e il relativo monitoraggio;
- approvare eventuali integrazioni/modifiche del presente Accordo;
- assumere le decisioni risolutive di eventuali situazioni critiche/controversie.

Il Comitato è composto da:

- per Regione Lombardia, dal dirigente della Struttura Gestione Acquisti o suo delegato;
- per ARCA S.p.A., dal Direttore Generale o suo delegato;
- per Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), dal Responsabile della Centrale Regionale Acquisti Veneto.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce, anche utilizzando servizi di videoconferenza, quando una delle Parti ne faccia richiesta. La Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale), assicura la Segreteria del Comitato di Indirizzo, a cui spetta la convocazione dello stesso, sugli argomenti di volta in volta definiti. I componenti del Comitato di Indirizzo possono delegare i Referenti Operativi, di cui all'art. 5, a partecipare agli eventuali Comitati.

Articolo 21 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

- 1) Qualsiasi modifica e/o integrazione ai precedenti artt. 9 e 16, o in generale al testo del presente Accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Costituiscono parte integrante della documentazione i seguenti allegati:

A. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Milano, <inserire data sottoscrizione>

Regione Lombardia

Segretario Generale

Antonello Turturiello

ARCA S.p.A.

Presidente del CdA

Manuela Brusoni

Regione Veneto

Direttore Area Sanità e Sociale

Domenico Mantoan